

Codice DB2017

D.D. 3 giugno 2014, n. 551

Ditta ECOL S.A.S. DI BASILE ANNARITA E C. con sede legale in Torino, Via Pietro Palmieri 13 e stabilimento in Gassino Torinese (TO), Via Del Castello 8. Riconoscimento regionale ex D.L.vo 111/92 e s.m.i.. Produzione e confezionamento di integratori alimentari.

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 e s.m.i., concernente l'attuazione della Direttiva 89/398/CEE in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, ed in particolare l'art. 10 di tale decreto legislativo;

vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 35179-P del 19.10.2012, dove si precisa che dal 14.09.2012 il riconoscimento degli stabilimenti di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e minerali è demandato alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e Bolzano ed alle Aziende Sanitarie Locali (ASL);

vista l'istanza datata 13.11.2013, trasmessa per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) – Commercio del Comune di Settimo Torinese (TO) all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) TO4, con cui la Ditta ECOL S.A.S. DI BASILE ANNARITA E C., C.F. e P.IVA 05818000019, con sede legale in Torino, Via Pietro Palmieri 13, e stabilimento in Gassino Torinese (TO), Via Del Castello 8, in persona del legale rappresentante, chiede la variazione all'autorizzazione rilasciata da parte del Ministero della Salute per la produzione ed il confezionamento di integratori alimentari per variazione delle condizioni di esercizio dell'attività già autorizzata;

vista la nota prot. n. 42453 del 6.05.2014, con la quale il Responsabile della Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL TO4 ha trasmesso la documentazione presentata dalla Ditta ECOL S.A.S. DI BASILE ANNARITA E C. ed espresso parere favorevole circa la rispondenza dei requisiti generali e specifici previsti per lo svolgimento dell'attività di cui all'istanza di riconoscimento, come verificato anche attraverso il sopralluogo che ha avuto luogo in data 27.01.2014 presso lo stabilimento sito in Gassino Torinese (TO), Via Del Castello 8;

vista la documentazione relativa alla figura prevista all'art. 10, comma 5 del D. L.vo 111/92, incaricata quale responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo;

verificato che il titolo di studio del responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo è fra quelli previsti dall'art. 10, comma 5 del D.L.vo 111/1992 e s.m.i., come rettificato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27.07.1992;

verificata la documentazione relativa alla disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti, come previsto all'art. 10, comma 2 del D. L.vo 111/92;

vista la documentazione allegata all'istanza, agli atti del Settore;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il Regolamento (CE) 852/2004 e s.m.i.;

visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 e s.m.i.;
vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 35179-P del 19.10.2012;
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23 e s.m.i.;

determina

- di riconoscere la Ditta ECOL S.A.S. DI BASILE ANNARITA E C., C.F. e P.IVA 05818000019, con sede legale in Torino, Via Pietro Palmieri 13, e stabilimento in Gassino Torinese (TO), Via Del Castello 8, idonea alla produzione ed al confezionamento di integratori alimentari;
- di prevedere che la Ditta ECOL S.A.S. DI BASILE ANNARITA E C., per lo stabilimento in Gassino Torinese (TO), Via Del Castello 8, sia tenuta a comunicare a questo Settore regionale, per il tramite dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, eventuali variazioni:
 - della ragione sociale;
 - delle strutture dello stabilimento;
 - delle tipologie produttive;
 - del responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo;
 - della disponibilità del laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010, n. 22.

Il Dirigente
Gianfranco Corgiat Loia